

nonostante siano ancora in corso accertamenti sulla tragica vicenda — incertezze sull'ora esatta dell'incidente, sulle motivazioni della mancata tempestività nella divulgazione della drammatica notizia, nonché nell'avvio delle ricerche del velivolo caduto — sembrerebbe che il capitano Pozzoli sia stato non solo riammesso al volo, ma addirittura promosso di grado (dapprima maggiore e successivamente tenente colonnello);

le promozioni di grado del capitano Pozzoli, se effettivamente avvenute, non possono non sollevare perplessità, anche in considerazione del fatto che, in passato, allo stesso Pozzoli sarebbero state contestate diverse violazioni disciplinari (ad esempio, aver pilotato, fuori rotta e ad un'altezza non consentita, aerei *jet* tipo AMX nella località di Gavignano, creando il panico tra gli abitanti della zona al solo fine di « salutare un amico ivi residente »), con conseguenti provvedimenti di sospensione dal volo —:

se, quanto esposto in premessa, corrisponda al vero;

in caso affermativo, se i Ministri interrogati non ritengano inopportuna la mancata sospensione dal volo, nonché le promozioni di grado del capitano Pozzoli, stante la pendenza di un procedimento penale a suo carico nel quale viene contestata la responsabilità dello stesso nell'incidente aereo avvenuto in data 8 agosto 1997;

in particolare, se il Ministro della difesa non ritenga opportuno emettere un provvedimento di interdizione al volo nei confronti del capitano Pozzoli;

se intendano aprire un'ulteriore inchiesta ministeriale per permettere ai familiari di individuare le responsabilità del ritardo nei soccorsi e, più in generale, di conoscere finalmente la verità sul decesso del capitano Maurizio Poggiali. (4-04321)

\* \* \*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

FLUVI e SUSINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

rispondendo in data 16 ottobre 2002 in Commissione difesa ad una precedente interrogazione circa il presunto utilizzo di un elicottero militare da parte di un membro del Governo per partecipare il 6 ottobre 2002 all'incontro di calcio di serie A fra l'Empoli e la Roma, il sottosegretario Berselli ebbe a dichiarare che si trattava di un elicottero privato. Più precisamente di un NH500 civile di proprietà di un imprenditore della zona. Nella sua risposta il sottosegretario continuava precisando che « l'amico industriale di Santa Croce sull'Arno non prestò all'Onorevole Berselli il proprio elicottero civile ma lo ospitò sul medesimo per recarsi appunto ad Empoli. Ciò è tanto vero che egli figura nella fotografia riportata a corredo dell'articolo di martedì 8 ottobre ».

non essendovi nelle vicinanze dello stadio di Empoli un eliporto, l'elicottero in questione è atterrato e decollato dallo stadio sussidiario del complesso sportivo empolesse —:

se lo stadio sussidiario di Empoli venga normalmente utilizzato come pista di atterraggio e di decollo per gli elicotteri privati e se l'elicottero in questione fosse munito delle necessarie autorizzazioni. (5-01363)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

SARDELLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il volo AZ Roma-Brindisi del 28 ottobre 2002 è atterrato a Bari per un guasto al *radar* di terra dell'aeronautica militare;

fino al reintegro del guasto si preannuncia l'apertura dell'aeroporto solo nella fascia alba-tramonto;

i lavori di *restyling* della pista principale dell'aeroporto di Brindisi si protrarranno per sei mesi circa;

una serie di gravi disagi si accompagna a tariffe particolarmente esose dell'Alitalia sui voli per lo scalo Brindisi —

quali interventi di propria competenza i Ministri interrogati intendano mettere in atto per assicurare il ripristino della funzionalità del *radar* e della normale funzionalità dei voli;

se considerati i disagi per l'utenza, non ritengano utile che siano ridotti i costi della tratta con destinazione Brindisi.

(4-04314)

GERMANÀ, FALLICA, STAGNO d'ALCONTRES, GRIMALDI, GAZZARA, GIUDICE, D'ALIA, NARO, CARRARA, BRIGUGLIO e CRIMI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il raddoppio della tratta ferroviaria Terme Vigliatore-Patti dovrebbe essere ultimato entro il 2004-2006;

il Governo ha anche manifestato, attraverso una delibera CIPE, di mirare al completamento del raddoppio dell'intera tratta ferroviaria Messina-Palermo;

l'attuale progetto, in fase d'esecuzione, risale agli anni 90 e prevede, dalla stazione di Terme Vigliatore, il collegamento del nuovo raddoppio con la vecchia linea ferroviaria a semplice binario;

tale linea ad unico binario non apporta alcun vantaggio ma comporta, invece, notevoli disagi in termini turistici, nonché sottopassi inadeguati per il passaggio di pullman e l'impossibilità di raggiungere importanti tratti di costa —

se non ritenga opportuno, al fine di non penalizzare lo sviluppo turistico dei Comuni di Terme Vigliatore, Falcone, Oli-

veri e Patti, intraprendere le opportune iniziative per eliminare il vecchio tracciato ferroviario, restituendo, così, sia vivibilità sia viabilità ai suddetti comuni turistici;

se lo stesso criterio di smantellamento del vecchio tracciato possa esser applicato anche alla tratta Patti-Castelbuono.

(4-04315)

REALACCI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 riguardante l'approvazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche, indicava per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina un costo di 4.957,986 milioni di euro, e una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 356,355 milioni di euro di cui 77,469 nel 2003;

la finanziaria 2003 non prevede fondi specifici per il ponte sullo stretto. I finanziamenti complessivi per le opere strategiche (legge 166/2002) assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicati nell'allegato 2, sono pari a 354,3 milioni di euro;

la commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coordinata dal direttore generale Gaetano Fontana, istituita per valutare l'interesse finanziario nell'operazione da parte di banche e istituti di credito, nel rapporto consegnato a settembre 2001 indicava come condizioni necessarie:

a) un intervento maggioritario da parte dello Stato per garantire i rischi e le modifiche dei costi del progetto avvenuti in corso d'opera;

b) il mantenimento della concorrenza da parte di traghetti e autostrade del mare;

c) la corresponsione di un canone fisso da parte delle Ferrovie dello Stato;

nel corso dell'audizione del 22 ottobre 2002 presso l'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati di

Domenico Siniscalco, direttore generale del dipartimento del tesoro, e Antonino Turicchi, direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sul ruolo di Infrastrutture S.p.a. nel finanziamento delle opere, veniva proposta una classificazione dei progetti infrastrutturali del Governo in quattro categorie. Il ponte sullo stretto, in quanto quarta e ultima categoria, è escluso dal finanziamento di Infrastrutture S.p.a. mentre la nuova società concentrerà le proprie attività sui progetti delle prime due categorie a rendimento « elevato o parziale », in specifici progetti della terza categoria a « basso » rendimento (vengono indicati i sistemi idrici), ma non per quelli di quarta categoria definiti « speciali » —:

quali siano le decisioni prese in merito alla progettazione e realizzazione del ponte sullo stretto, gli eventuali impegni di spesa previsti per i prossimi anni e le forme di finanziamento individuate;

se siano stati previsti investimenti alternativi per rilanciare nei prossimi anni il cabotaggio nell'area dello stretto e per i traffici nazionali. (4-04319)

\* \* \*

### INTERNO

*Interrogazione a risposta orale:*

ANNA MARIA LEONE e ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a seguito delle dimissioni presentate nel comune di Lavagno, in data 3 giugno 2002, da parte di nove consiglieri comunali, il prefetto aveva disposto la sospensione ed il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, lo scioglimento del consiglio comunale;

avverso tali atti sia il sindaco sia il vicesindaco avevano proposto ricorso innanzi al TAR Lazio sostenendo che in data 3 giugno 2002 le dimissioni erano state volontariamente presentate soltanto da otto consiglieri comunali in quanto, uno di

essi, con dichiarazione resa nella stessa giornata dinnanzi al comando stazione dei carabinieri, aveva espressamente dichiarato non solo di aver firmato il documento circa 20-30 giorni prima, ma che non era assolutamente sua intenzione provocare lo scioglimento del consiglio comunale, ma solamente sollevare un dibattito politico;

solamente l'11 giugno 2002 tutti e nove gli interessati presentavano nuovamente le dimissioni;

nei ricorsi presentati innanzi al TAR Lazio il sindaco ed il vicesindaco avevano sostenuto che quelle presentate il 3 giugno dovevano considerarsi le dimissioni di solo otto consiglieri comunali e non anche del nono, in quanto mancando la volontà di quest'ultimo di presentare le dimissioni, queste dovevano considerarsi nulle;

quelle presentate, l'11 giugno 2002 potevano rappresentare solo le dimissioni del nono consigliere e non più degli altri consiglieri i quali si erano già dimessi pochi giorni prima;

tale interpretazione è stata integralmente recepita dal TAR del Lazio, Sez. I-ter in data 25 luglio 2002 con una ordinanza talmente motivata, da assumere il significato di una sentenza;

che il TAR del Lazio in merito così si esprime: « Considerato che il provvedimento con il quale si è disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lavagno e la relazione del Ministro dell'interno assumono a presupposto della determinazione le "dimissioni, rassegnate con atto unico protocollato in data 3 giugno 2002 da nove componenti del Corpo Consigliare";

che allo stato tuttavia non ha trovato smentita, né contestazione l'esistenza e la veridicità delle dichiarazioni presentate lo stesso giorno da un consigliere, confermate con atto del 7 giugno 2002, con le quali lo stesso, anziché manifestare la volontà di revoca delle dimissioni, ritualmente presentate, volontà che sarebbe stata in contrasto col disposto dell'articolo 38, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha affermato l'inesi-